

Legge regionale 27 marzo 1996 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2023

Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.

CAPO I

COSTITUZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI SUL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 8

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 1, comma 6, L. R. 18/1998

2 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 9

(ABROGATO)

(1)(2)(3)(4)

Note:

1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 40, L. R. 10/2001, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 16, comma 1, L. R. 10/2002

2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 1, L. R. 10/2002

3 Ai sensi del Contratto collettivo di lavoro per il personale non dirigente - Contratto integrativo di ente 1998-2001 - art. 13, pubblicato nel B.U.R. 4/6/2003, n. 23, sono disapplicate, per la sola area non dirigenziale, le disposizioni di cui al presente articolo.

4 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 10

(Incompatibilità)(1)(2)

1. Il dipendente regionale non può esercitare attività commerciali, industriali o professionali, ovvero assumere impieghi alle dipendenze di soggetti pubblici o privati; tale divieto non opera, previa verifica della relativa compatibilità, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.

(3)

2. Su richiesta dell'interessato il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale può autorizzare l'accettazione di incarichi temporanei ed occasionali a favore di soggetti pubblici o privati, ovvero l'assunzione di cariche in società non aventi fini di lucro. L'autorizzazione viene concessa dopo avere verificato la compatibilità con gli obblighi derivanti dal rapporto di servizio con la Regione e sempre che non ostino ragioni di opportunità particolarmente in relazione all'esigenza di assicurare la trasparenza dell'operato dell'Amministrazione. Quando la richiesta sia presentata da un Direttore regionale o equiparato l'autorizzazione viene concessa dal Direttore generale.

(5)

3. A tal fine la Giunta regionale provvede a:

a) determinare criteri oggettivi ai quali attenersi nell'autorizzare l'espletamento di incarichi o l'esercizio delle cariche di cui al comma 2;

b) individuare le tipologie di incarichi che, per le loro caratteristiche, si intendono autorizzati decorso un determinato lasso di tempo dalla domanda senza che sia intervenuto un provvedimento di diniego o una richiesta di ulteriori elementi di valutazione.

4. Il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale o, nel caso di Direttore regionale o equiparato, il Direttore generale, diffida il dipendente che svolga un'attività non autorizzata ad eliminare tale situazione fissandogli un termine a pena

di decadenza dall'impiego. È peraltro fatta salva - pur rimossa la situazione di incompatibilità - l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari.

(6)

5.

(ABROGATO)

(7)

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora il dipendente regionale sia chiamato a ricoprire incarichi o cariche su designazione o nomina della Regione.

6 bis. Al personale del Corpo forestale regionale che sia componente dell'organo esecutivo di un ente locale della Regione non può essere conferito l'incarico di coordinatore e di coordinatore sostituto di struttura stabile di livello inferiore al Servizio, avente funzioni di vigilanza, che operi nell'ambito territoriale dell'ente locale medesimo. Al personale regionale che sia componente dell'organo esecutivo di un ente locale della Regione non può essere conferito l'incarico di direttore del Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale.

(4)

7. Sono abrogati gli articoli 58, 59, 60, 61, 62, 111 e 112 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

8. Sino all'attuazione degli adempimenti di cui al comma 3 continua a trovare applicazione la normativa vigente.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7 ter, comma 1, L. R. 52/1980, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 11, comma 1, L. R. 2/2015

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 1, L. R. 31/1997

3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 8/2005

- 4 Comma 6 bis aggiunto da art. 11, comma 1, L. R. 26/2012
- 5 Parole sostituite al comma 2 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 11/2023
- 6 Parole sostituite al comma 4 da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 11/2023
- 7 Comma 5 abrogato da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 11/2023

Art. 10 bis

(Pubblicazione dati) (1)

1. La Regione pubblica nel proprio sito web le retribuzioni annuali e i curriculum vitae del personale con qualifica dirigenziale, nonché i tassi di assenza e di maggior presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

Note:

- 1** Articolo aggiunto da art. 16, comma 1, L. R. 17/2010